

PROT. N/ 798

del 29/11/2013

**Sig. Presidente dell'A.A.T.O. 5
Commissario Straordinario
della Provincia di Frosinone
Sig. Giuseppe Patrizi
Fax n. 0775/858157**

**Sigg. Sindaci:
della Consulta d'Ambito
della Conferenza dei Sindaci
Fax/Mail**

Oggetto: Adempimenti richiesti alla S.T.O. dalla Conferenza dei Sindaci in seduta 09/09/2013.

Alla S.T.O. è stato richiesto dalla Conferenza dei Sindaci, di adempiere ad alcuni compiti, rilevabili dal verbale della seduta del 09.09.2013 e dalla Delib.ne n. 5, entrambi pubblicati e consultabili sul sito dell'A.T.O. 5.

Si premette una doverosa precisazione alle dichiarazioni rese in quella seduta del 09.09.2013 dal rappresentante di Arnara, in merito ad una relazione richiesta dalla Conferenza dei Sindaci alla S.T.O. a dicembre 2009, che non sarebbe mai stata predisposta.

L'affermazione non è veritiera perché quanto richiesto dalla Conferenza dei Sindaci, con Delib.ne n. 5 del 21/12/2009, è stato puntualmente predisposto dalla S.T.O. ed inviato nei giorni successivi al Presidente per le relative determinazioni ed iniziative di sua competenza.

In merito alla proposta del Sindaco di Veroli ed in parte a quella dei Sindaci di Ceccano, Boville Ernica e Collepardo, avanzate nella seduta del 09.09.2013 della Conferenza dei Sindaci e concernenti le competenze della S.T.O., si precisa:

- non ricorre nella fattispecie il principio generale secondo cui la rescissione del contratto rientra nelle competenze gestionali della dirigenza e, quindi, della S.T.O., in funzione di Ufficio Tecnico.

In proposito, si rinvia preliminarmente all'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, ove sono dettagliatamente specificati i compiti della S.T.O..

Inoltre, specificatamente:

- in attuazione della L. 05.01.1994 n. 36 (L. Galli), la Regione Lazio, con L. R. 22.01.1996 n. 6 e S.M.I. ha, tra l'altro, stabilito una speciale procedura di affidamento del S.I.I. che esclude qualsiasi autonoma competenza della S.T.O., secondo cui:
 - a) Art. 5.1: *"I Comuni e le Province appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nell'articolo 6, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare, nei rispettivi consigli, la "Convenzione di cooperazione" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dando mandato al rappresentante legale per la stipula della Convenzione stessa, oppure a costituire il consorzio previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b)"*.
 - b) Art. 6.4: *".....La Convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4 stabilisce la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento"*.
 - c) Art. 8 : *"(Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato).*
 - 1. *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva la "Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.*
 - 2. *Al fine della diffusione presso tutti gli operatori interessati, l'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio"*
 - d) Art. 9.2 e 4 :
 - "2.Gli enti locali (non la S.T.O.) definiscono ed approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare

prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.

.....
4. *La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo di cui all'articolo 8”.*

- e) Art. 11.1: *“In attuazione di quanto stabilito con le convenzioni definite in base all'articolo 4, relativamente alle forme per la gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento dell'ambito territoriale con i poteri conferitigli attraverso la delega, o il consorzio costituito in base all'articolo 4, comma 1, lettera b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9”.*
- La Convenzione di Cooperazione (approvata da tutti i Consigli comunali degli Enti costituenti l’Ambito e stipulata dai relativi Sindaci), prevede:
- a) Art. 14: ***“(Procedure per l’assegnazione della gestione del servizio idrico integrato)***
1. *Per la scelta del soggetto gestore si procede mediante appalto pubblico, in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea in materia di servizi degli enti erogatori d’acqua e secondo le modalità definite con il decreto emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione dell’art. 20 della legge n. 36 del 1994.*
2. *Il Presidente della Provincia di Frosinone, che svolge le funzioni di coordinamento d’ambito, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti, attuativi della presente convenzione, finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara, alla nomina della Commissione di preselezione ed aggiudicazione, alla assegnazione della gestione.*
3. *La Commissione di preselezione ed aggiudicazione di cui al presente comma è così composta:*
- a) *membro designato dalla Provincia di Frosinone con funzioni di Presidente;*
- b) *membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;*
- c) *membro designato dal Comune capoluogo di provincia facente parte dell’Ambito territoriale ottimale;*
- d) *2 membri designati dalla Conferenza dei Sindaci”;*
4. *Ai commissari si applicano le vigenti disposizioni in tema di incompatibilità”.*

(Come palesemente evincesi, la S.T.O. è esclusa dal procedimento di affidamento del S.I.I. e, conseguentemente, anche dalla Presidenza della Comm.ne di Gara e dalla stipula della Convenzione (Contratto) di Gestione, come, al contrario, le norme generali in materia di competenze gestionali dirigenziali vorrebbero).

b) Art. 18: “***Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato***)

1. *Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente art. 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato” ed il relativo Disciplinare.*

2. *La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della Convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 6 del 1996.*

3. *Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi Consigli la “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato” ed il relativo Disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 1996”.*

c) Art. 19: “***Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato***)

1. *Il Presidente della Provincia di Frosinone, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è sin d’ora delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all’art. 11 della legge regionale n. 6 del 1996 con il soggetto gestore”.*

In esecuzione di tali disposizioni, la Conferenza dei Sindaci e tutti i Consigli comunali di A.A.T.O. 5, hanno deliberato di approvare gli atti di gara e l’affidamento del S.I.I. ad ACEA ATO 5 S.p.A., dando mandato al Presidente di stipulare la relativa Convenzione di Gestione (Contratto) con ACEA ATO 5 S.p.A..

Pertanto, come si può richiedere alla S.T.O., esclusa dal procedimento di affidamento in concessione del S.I.I., di risolvere, ricorrendone i presupposti legali, la Convenzione (Contratto) con ACEA, che è stata deliberata dalla Conferenza e da tutti i Consigli comunali dell’Ambito?

È più che evidente, che le suddette disposizioni, relative al procedimento di affidamento del S.I.I., non attribuiscono alcun ruolo gestionale alla dirigenza della S.T.O., rappresentando, in quanto speciali, una deroga sia alle ordinarie competenze dirigenziali gestionali che a quelle di indirizzo programmatico degli organi costituenti l’A.A.T.O..

Ed è anche giusto che sia così!

In una forma associativa tra Comuni mediante Convenzione, in cui la gestione del S.I.I. è in concessione a terzi, l'affidamento dello stesso assume enorme rilevanza e non può che essere affidato ai Consigli comunali degli Enti Locali associati ed alla Conferenza dei Sindaci, previo un loro approfondito giudizio ed apprezzamento, prima di deliberare; certamente, non all'organo tecnico (alla S.T.O.).

Da ciò, anche la eventuale risoluzione della Convenzione (Contratto) di Gestione con ACEA va deliberata dalla Conferenza dei Sindaci, previa conforme adozione, da parte di tutti i Consigli comunali dell'Ambito, di analogo e conforme provvedimento.

Proprio come avvenuto per l'affidamento.

In ordine alla risoluzione della Convenzione (Contratto) di Gestione, si rappresenta, per mera precisazione, che già la Conferenza dei Sindaci, con atto 24.01.2011 n. 3, ebbe a deliberare di richiedere un parere legale pro-veritate, che puntualmente è stato reso alla Presidenza di A.A.T.O. 5 dagli esperti incaricati sin dall'ottobre 2011, ma è stato inviato solo a maggio 2013, dalla Presidenza Commissariale, a tutti i Sindaci componenti l'Ambito, con apposita email.

Quindi, almeno da tale data (maggio 2013), tutti i Sindaci sono informati sull'orientamento tecnico giuridico formalmente espresso dai tre illustri legali con apposito parere pro-veritate, reso sulla praticabilità, o meno, da parte di A.A.T.O. 5, della risoluzione del contratto ex cap. 34 del Disciplinare Tecnico; né, tra l'altro, tale parere pro-veritate ha individuato la Dirigenza della S.T.O. come competente a provvedere ad una eventuale risoluzione contrattuale.

Infine, in merito alle richieste di cui alla proposta dei Sindaci di Ceccano, Boville Ernica e Collepardo, si comunica, come richiesto, entro 60 gg. (dalla pubblicazione dell'atto deliberativo n. 5 del 09.09.2013), quanto appresso:

- in via preliminare, in merito all'art. 18 della Convenzione (Contratto) di Gestione, richiamato nella proposta dei Sindaci, si precisa che la Dirigenza della S.T.O., malgrado, le innumerevoli richieste di personale avanzate nel tempo alla Provincia, sempre senza esito, ha sostanzialmente svolto le proprie competenze senza collaboratori, dovendo ricorrere per le attività d'ufficio essenziali a personale precario ed esterno (negli ultimi anni è stata privata anche degli unici 2 (due) dipendenti messi a disposizione dalla Provincia).

Solo ora, con la Presidenza Commissariale dell'A.A.T.O., sono state comandate 3 (tre) unità presso la S.T.O., in previsione della prossima cessazione dell'attuale Dirigenza;

- anche in merito all'art. 30 della stessa Convenzione (richiamato nella proposta), le intimazioni e diffide ad adempiere rivolte al Gestore (vedi successivo punto 1), hanno

comportato l'applicazione di penali sino al 2009 (€ 9 milioni) da parte del Commissario ad acta, su proposta S.T.O.;

- conseguentemente, in merito all'art. 34 della stessa Convenzione, richiamato nella proposta dei Sindaci, più volte la S.T.O. ha sottoposto (come anche da verbali della Consulta) all'attenzione degli Organi dell'A.A.T.O. la possibilità di considerare l'ipotesi della risoluzione della Convenzione (Contratto), in presenza delle inadempienze del Gestore, con la necessaria assistenza legale (vedi successivo punto 2).

Ciò preliminarmente precisato, si relaziona sulle specifiche richieste della Conferenza articolate in 5 punti, in riferimento all'ultimo triennio 2010-2012, in quanto il triennio precedente è stato considerato dai due Commissari ad acta per la definizione delle tariffe, che hanno valutato ed applicato penali, come detto, per inadempienze sino al 2009, su proposta della S.T.O.; proposta, peraltro, inviata al Presidente con nota S.T.O. AT/332 del 25/02/2010.

1. Inadempimenti contrattuali.

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

		2010	2011	2012	TOTALE
1	ACQUAFONDATA			1	1
2	ACUTO				0
3	ALATRI	1	9	13	23
4	ALVITO		1		1
5	ANAGNI	3	2	12	17
6	AQUINO	1	1		2
7	ARCE	1	2	4	7
8	ARNARA				0
9	ARPINO	4	4	10	18
10	ATINA				0
11	AUSONIA				0
12	BELMONTE CASTELLO	1			1
13	BOVILLE ERNICA	2	5	7	14
14	BROCCOSTELLA		1	2	3
15	CAMPOLI APPENNINO	2	3		5
16	CASALATTICO	4	1	6	11
17	CASALVIERI			13	13
18	CASSINO		1	3	4
19	CASTELLIRI	13	7	12	32
20	CASTEL NUOVO PARANO			2	2

21	CASTRO DEI VOLSCI	2	9		11
22	CASTROCELO			1	1
23	CECCANO	15	12	9	36
24	CEPRANO	1	1	1	3
25	CERVARO			3	3
26	COLFELICE	3	1	1	5
27	COLLE SAN MAGNO				0
28	COLLEPARDO	1			1
29	CORENO AUSONIO	1	2	2	5
30	ESPERIA	1	1	4	6
31	FALVATERRA				0
32	FERENTINO	1	6	27	34
33	FIUGGI	14	17	5	36
34	FONTANA LIRI		2	3	5
35	FONTECHIARI			1	1
36	FROSINONE	1	10	4	15
37	FUMONE	1			1
38	GALLINARO				0
39	GUARCINO		1	2	3
40	ISOLA DEL LIRI	1		16	17
41	M. S. G. CAMPANO	3	25	54	82
42	MOROLO	3	1	1	5
43	PALIANO				0
44	PASTENA		2		2
45	PATRICA	4	4	20	28
46	PESCOSOLIDO				0
47	PICINISCO				0
48	PICO	6	1	16	23
49	PIEDIMONTE SAN GERMANO	3		1	4
50	PIGLIO	1		1	2
51	PIGNATARO INTERAMNA	4		2	6
52	POFI	2	18	17	37
53	PONTECORVO	5	2	4	11
54	POSTA FIBRENO				0
55	RIPI	6	1	6	13
56	ROCCA D'ARCE		7	7	14
57	ROCCASECCA		2		2
58	S. AMBROGIO SUL GARIGLIANO		1		1
59	S. ANDREA DEL GARIGLIANO				0
60	S. APOLLINARE				0
61	S. BIAGIO SARACINISCO				0
62	S. DONATO V. COMINO			2	2
63	S. ELIA FIUMERAPIDO				0
64	S. GIORGIO A LIRI				0

65	S. GIOVANNI INCARICO	1	2	1	4
66	SAN VITTORE DEL LAZIO	1			1
67	SANTOPADRE	2	1	3	6
68	SERRONE	8		16	24
69	SETTEFRATI				0
70	SGURGOLA	1	5	16	22
71	SORA	13	41	19	73
72	STRANGOLAGALLI				0
73	SUPINO	2	1		3
74	TERELLE		1		1
75	TORRE CAJETANI				0
76	TORRICE	4	2	59	65
77	TRIVIGLIANO				0
78	VALLEMAIO		1	1	2
79	VALLEROTONDA				0
80	VEROLI	3	15	11	29
81	VICALVI				0
82	VICO NEL LAZIO				0
83	VILLA LATINA				0
84	VILLA S. LUCIA				0
85	VITICUSO				0
86	CAMPODIMELE				0
TOTALE		146	232	421	799

2. Intimazioni ad adempiere.

INTIMAZIONI AD ADEMPIERE INEVASE (ART. 30 CONVENZIONE - PENALI)

		2010	2011	2012	TOTALE
1	ACQUAFONDATA			1	1
2	ACUTO				0
3	ALATRI		2	6	8
4	ALVITO				0
5	ANAGNI	2		7	9
6	AQUINO	1			1
7	ARCE				0
8	ARNARA				0
9	ARPINO	3	1	4	8
10	ATINA				0
11	AUSONIA				0
12	BELMONTE CASTELLO				0
13	BOVILLE ERNICA		2	5	7

14	BROCCOSTELLA		1	1	2
15	CAMPOLI APPENNINO	1			1
16	CASALATTICO	2	1	1	4
17	CASALVIERI			9	9
18	CASSINO			1	1
19	CASTELLIRI	10		7	17
20	CASTEL NUOVO PARANO			1	1
21	CASTRO DEI VOLSCI	1			1
22	CASTROCIELO				0
23	CECCANO	3	6	6	15
24	CEPRANO	1	1	1	3
25	CERVARO				0
26	COLFELICE				0
27	COLLE SAN MAGNO				0
28	COLLEPARDO				0
29	CORENO AUSONIO			1	1
30	ESPERIA	1		1	2
31	FALVATERRA				0
32	FERENTINO			18	18
33	FIUGGI	10	14	4	28
34	FONTANA LIRI			2	2
35	FONTECHIARI			1	1
36	FROSINONE				0
37	FUMONE				0
38	GALLINARO				0
39	GUARCINO				0
40	ISOLA DEL LIRI			6	6
41	M. S. G. CAMPANO		8	36	44
42	MOROLO				0
43	PALIANO				0
44	PASTENA				0
45	PATRICA	4		16	20
46	PESCOSOLIDO				0
47	PICINISCO				0
48	PICO	5		14	19
49	PIEDIMONTE SAN GERMANO	1			1
50	PIGLIO				0
51	PIGNATARO INTERAMNA				0
52	POFI		15	14	29
53	PONTECORVO	3	1	2	6
54	POSTA FIBRENO				0
55	RIPI	5	1	3	9
56	ROCCA D'ARCE		3	5	8
57	ROCCASECCA				0

58	S. AMBROGIO SUL GARIGLIANO				0
59	S. ANDREA DEL GARIGLIANO				0
60	S. APOLLINARE				0
61	S. BIAGIO SARACINISCO				0
62	S. DONATO V. COMINO				0
63	S. ELIA FIUMERAPIDO				0
64	S. GIORGIO A LIRI				0
65	S. GIOVANNI INCARICO	1			1
66	SAN VITTORE DEL LAZIO				0
67	SANTOPADRE				0
68	SERRONE	4		8	12
69	SETTEFRATI				0
70	SGURGOLA		1	12	13
71	SORA	6	26	6	38
72	STRANGOLAGALLI				0
73	SUPINO				0
74	TERELLE				0
75	TORRE CAJETANI				0
76	TORRICE	1		56	57
77	TRIVIGLIANO				0
78	VALLEMAIO				0
79	VALLEROTONDA				0
80	VEROLI	1	3	2	6
81	VICALVI				0
82	VICO NEL LAZIO				0
83	VILLA LATINA				0
84	VILLA S. LUCIA				0
85	VITICUSO				0
86	CAMPODIMELE				0
TOTALE		66	86	257	409

N.B. Le inadempienze di cui ai precedenti punti sono rilevate dalla S.T.O. in base alle segnalazioni dei Sindaci, degli utenti e dagli articoli di stampa.

3. Investimenti realizzati.

Per quanto riguarda gli investimenti realizzati ad oggi dal Gestore, si rinvia, per esigenze di spazio, ad apposita cartella sul sito web dell'A.T.O. 5 FR (www.ato5fr.it), in cui i consuntivi sono sintetizzati per Comune, per anno e per settore, e riguardano soprattutto interventi di manutenzione straordinaria, sostituzione di tratti di reti, completamenti ed altro (capitalizzazione personale,

consumi di materiali a magazzino, ricerca e sviluppo, attività di ingegneria, etc.). Il totale di detti investimenti ammonta ad € 68.785.522 circa, di cui € 35.158.053 per Idrico, € 11.412.026 per la Depurazione, € 12.694.928 per Fognatura e € 9.520.515 per altro.

Il Piano d'Ambito d'offerta, come riportato nella Relazione che integra la Convenzione di Gestione approvata dai Consigli comunali, prevedeva la suddivisione degli investimenti per Fasi (1^a 2003-2007, 2^a 2008-2017, 3^a 2018-2013), per Comune e per tipo di intervento idrico, fognario e depurativo, che, per l'arco di tempo in esame (01/10/2003 – 30/09/2013) e per il territorio gestito, sarebbero ammontati a moneta corrente a circa € 165.250.000.

Anche per tali dati, si rinvia, per esigenze di spazio, ad apposita cartella sul sito web dell'A.T.O. 5 FR (www.ato5fr.it), nella quale sono riportate le tabelle di Piano in milioni di lire ed a moneta 2002. Comunque, si ritiene opportuno precisare che il Piano degli Investimenti al 2011 è stato oggetto di esame, valutazione e definizione in sede della revisione tariffaria operata dai due Commissari ad acta.

4. Rispetto della Carta dei Servizi e del regolamento idrico.

La Carta dei Servizi ed il Regolamento d'Utenza sono ancora quelli di offerta; essi risultano applicati, fatta eccezione per quelle fattispecie ricomprese nelle inadempienze elencate ai precedenti punti. Le proposte di aggiornamento della Carta dei Servizi e del Regolamento d'Utenza risultano predisposte da tempo, ma non ancora definite dalla Consulta per l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, in sede di revisione del Piano d'Ambito.

5. Sussistenza delle fattispecie di inadempimento.

Le cause che hanno determinato l'avvenuto incameramento della cauzione (essenzialmente per il mancato versamento degli oneri dell'onere concessorio che, ad oggi, assommano a circa € 36 milioni) sussistono ancora. Esse sono state considerate e valutate dagli esperti legali incaricati di esprimere un parere pro-veritate per l'eventuale avvio della risoluzione contrattuale ex art. 34.

Stante la vastità e la complessità degli argomenti trattati, la S.T.O. è a disposizione dei Comuni per eventuali chiarimenti, approfondimenti e/o integrazioni, per appositi incontri, previ contatti telefonici.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Massimo Pilezzi